N..01409/2012 REG.RIC.

rec. 8
13.05.13

DIRITTI RILASCIO
COPIE ASSOLTI
IL DIRETTORE

Allegato alla proposta di delibera
n. 30 del 29/11/2018
Il Responsabile del Procedimento

COPIA

ALLEGATO N° 5

922/13
N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01409/2012 REG.RIC.

Copia Conforme 11 SET 2018

Esperto Geometra
Arch. Rosario Favilla

COMUNE DI PALERMO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2012, proposto da Morgante Monica, in nome proprio ed in nome di Morgante Margherita, Morgante Olimpia, Morgante Jole, Morgante Raimondo, Morgante Angela e Morgante Enrico, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Stallone, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

contro

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Impinna, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale del Comune in Palermo, piazza Marina n.39;

per l'ottemperanza

della sentenza del T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. II, n. 508 del 13.3.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza di cui in epigrafe questa Sezione, in accoglimento del relativo ricorso, ha dichiarato l'obbligo del Comune intimato di provvedere sull'istanza avanzata dalla ricorrente volta alla normazione urbanistica a seguito di decadenza dei vincoli finalizzati all'espropriazione gravanti sul fondo della ricorrente medesima identificato in catasto al foglio 3 , partt. 713, 795, 799 e 801, con l'adozione di una determinazione espressa, entro giorni 120 dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione invia amministrativa di detta sentenza.

Successivamente, la ricorrente, anche a nome degli altri comproprietari, non avendo ottenuto quanto riconosciuto in sede giurisdizionale, han proposto il ricorso in esame, notificato il 26.7.2012 e depositato l'8 del mese successivo, chiedendo che il Tribunale dichiari l'obbligo in capo al Comune di Palermo di dare esecuzione alla sentenza succitata, col favore delle spese.

Con ordinanze collegiali n. 2651 del 14.12.2012 (non eseguita) e n.

568 dell'11.3.2013 (eseguita il 2.4.2013) sono stati disposti incombenti istruttori.

Alla Camera di Consiglio del 16 aprile 2013 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La decisione, della cui esecuzione si controverte, comporta per il Comune di Palermo l'obbligo di adottare l'atto di pianificazione urbanistica in ordine all'area di proprietà della ricorrente.

A tale obbligo il Comune suddetto si è finora sottratto, non essendo idonea allo scopo l'intervenuta proposta di delibera consiliare dell'8.6.2012 di dare avvio alla predisposizione di una proposta di variante urbanistica.

Al riguardo, va rilevato che l'adempimento non elusivo al predetto obbligo può essere dato, infatti, soltanto dallo specifico ed effettivo completamento del P.R.G. per quella zona, mediante l'adozione di un provvedimento espresso –e cioè di una variante- dal parte del competente organo consiliare.

Ciò posto, il ricorso va accolto.

Conseguentemente, va dichiarato l'obbligo del Comune di Palermo di porre in essere gli atti necessari per l'adempimento, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica, a cura di parte o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempimento nomina quale commissario ad

acta il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Urbanistica dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, il quale provvederà a porre in essere gli atti necessari per l'adempimento del suddetto obbligo entro il termine di 120 dalla scadenza del suddetto termine, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.

Le spese di lite seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Palermo di adottare i provvedimenti necessari per ottemperare al giudicato nascente dalla sentenza indicata in epigrafe.

All'uopo assegna al predetto Comune il termine di 120 giorni dalla data di notifica a cura di parte o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Urbanistica dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, il quale provvederà, in luogo del Comune intimato e con onere a carico dello stesso, a porre in essere gli atti necessari per l'adempimento dell'obbligo entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del suddetto termine.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 750,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23 APR. 2013

IL SEGRETARIO

Giranadoli

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

COMUNE DI PALERMO
Area della Pianific. del Territorio